



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Posteitaliane

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI SOSTENTAMENTO PER LA POPOLAZIONE UCRAINA

TRA

Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede legale in Roma, Via Ulpiano n. 11, C.A.P. 00193, codice fiscale 97018720587 nella persona della dott.ssa Silvana Transirico, Coordinatore del Servizio politiche contrattuali e convenzioni, giusta delega del Capo del Dipartimento rep. n. 1043 del 20 aprile 2022, (di seguito il “**Dipartimento**”),

E

Poste Italiane S.p.A.- anche nell'interesse del Patrimonio BancoPosta, con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, C.A.P. 00144, Capitale Sociale di € 1.306.110.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e C.F. n. 97103880585, P. IVA 01114601006, nella persona di ing. Saverio Francesco Riccio, in qualità di responsabile pro tempore della funzione “Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione/Commerciale Pubblica Amministrazione, giusta procura rep. 54458 e racc.15551 autenticata nella firma il 29/10/2020 dal notaio in Roma Pierluigi Ambrosone, elettivamente domiciliato ai fini della presente Convenzione ove sopra (di seguito “**Poste**”)

D'ora innanzi, congiuntamente, definite le “Parti” o, “singolarmente”, la “Parte”

VISTI

- Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 concernente “Codice della protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina” convertito, con modificazioni, in data 31 marzo 2022, in corso di pubblicazione, e in particolare l'articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e



assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

- la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 recante “Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso”;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872, con la quale il Dipartimento assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, a seguito del conflitto bellico di cui ai punti precedenti, nei termini previsti dall'Ordinanza medesima;
- il D.L. 21 marzo 2022 n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, con particolare riferimento all'articolo 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza;
- in particolare, l'articolo 31, comma 1, lettera b) del predetto decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, ai sensi del quale il Dipartimento della protezione civile definisce ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo 2022, n. 881, con la quale all'articolo 2 si dispone che *“in considerazione dell'esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure di assistenza ed accoglienza ordinariamente previste, a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 21/2022 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a riconoscere alle persone richiedenti la protezione temporanea derivante di cui*



alla decisione sopra richiamata e che abbiano trovato autonoma sistemazione, un contributo di sostentamento una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data di ingresso nel territorio nazionale, convenzionalmente individuata nella data di presentazione delle richiesta di protezione temporanea ove non altrimenti determinabile, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In presenza di minori, in favore dell'adulto titolare della tutela legale o affidatario, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni”;

- *che il citato articolo stabilisce, inoltre, che “in ragione della necessità di procedere tempestivamente all’attivazione e gestione delle misure di cui al comma 1, per l’affidamento dei servizi di erogazione del contributo, in termini di somma urgenza, il Dipartimento della protezione civile provvede in attuazione delle procedure previste dall’articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016”;*
- *l’articolo 3 della citata ordinanza 881/2022, relativo alla gestione dei dati per le misure di accoglienza e sostentamento, con cui, tra l’altro, si prevede che il trattamento dei dati personali comuni per tali misure “è effettuato per le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile connesse con il superamento del presente contesto emergenziale e nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità” e che “Al termine della specifica esigenza gestoria, ivi comprese le incombenze di carattere amministrativo-contabile e di rendicontazione, i dati personali comuni di cui al comma 1 sono cancellati dai soggetti diversi al titolare originario e tenuti solo in forma aggregata anonimizzata, dell’avvenuto adempimento viene data informazione al Garante per la protezione dei dati personali”.*
- *l’art. 35, comma 14, lett. b), del Codice dei contratti che prevede che “Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: ...b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione”;*
- *la Determina del Capo del Dipartimento della protezione civile n. rep. 1031 del 16 aprile 2022 con la quale è affidato a Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016 e*



successive modifiche ed integrazioni, il servizio di erogazione del contributo di sostentamento in favore dei richiedenti la protezione temporanea della popolazione ucraina, per un corrispettivo pari a € 135.000,00, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione;

CONSIDERATO CHE

- Poste è il fornitore del servizio universale di cui al D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, svolge - ex lege - attività di bancoposta e opera, anche tramite le società del Gruppo Poste, nel settore della corrispondenza e della logistica, nonché nel settore dei servizi finanziari, anche on-line e di pagamento, tramite canali tradizionali e digitali;
- dispone di piattaforme tecnologiche, logistiche e fisiche integrate ed è dotata di una rete capillare di oltre n. 12000 Uffici Postali presenti su tutto il territorio nazionale;
- Poste, ai sensi dell'art. 2, comma 17-octies, del d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con legge 26 febbraio 2011 n. 10, e ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale di Banca d'Italia, con delibera dell'Assemblea straordinaria del 14 aprile 2011 ha costituito un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta come disciplinata dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 e s.m.i., denominato "Patrimonio BancoPosta", a cui vengono imputati beni e rapporti giuridici relativi alla predetta attività, ivi incluso il presente atto;
- Poste, consapevole del proprio ruolo di responsabilità a supporto dello sviluppo del Paese, ha maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità al fine di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi ed alle risorse pubbliche e di consentire la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza nei confronti dei quali l'amministrazione pubblica è impegnata;
- Poste ha sottoscritto il contratto di programma 2020-2024 con il Ministero dello sviluppo economico che disciplina, tra l'altro, la possibilità su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni centrali e territoriali di rendere disponibili diverse soluzioni in considerazione della rete di prossimità degli uffici postali anche in ambiti territoriali con scarsa densità abitativa e che garantiscono: *i)* accessibilità e assenza di discriminazioni territoriali; *ii)* riservatezza delle informazioni e sicurezza dei processi; *iii)* accettazione delle istanze e recapito postale su tutto il territorio nazionale; *iv)* obiettivi di qualità uniformi a



- livello nazionale; v) riconoscimento forte del destinatario (ove richiesto dal servizio);
- Poste è sottoposta ai previsti controlli di Banca d'Italia, AGCOM e Consob;
 - Poste, nell'ambito dell'attività di bancoposta offre lo strumento di pagamento denominato Bonifico Domiciliato quale soluzione proprietaria, veloce e sicura, per i Clienti che hanno necessità di effettuare erogazione di contributi in contanti a favore di beneficiari anche non titolari di un conto corrente che consente la riscossione in circolarità presso tutti gli uffici postali;
 - Poste garantisce i criteri di riservatezza, tutela delle informazioni e sicurezza fisica ed informatica;
 - a tal fine e per detti motivi, il Dipartimento ha individuato Poste quale soggetto idoneo a prestare, in via d'urgenza, i servizi di erogazione del contributo di cui sopra;
 - le diverse misure di accoglienza e assistenza finanziate coi sopra citati decreti-legge sono destinate, sulla base degli attuali flussi, ad una platea di 83.000 potenziali beneficiari così ripartita: 8.000 unità mediante la rete dei centri di accoglienza e il sistema di accoglienza e integrazione gestiti dal Ministero dell'interno; 15.000 unità mediante le ulteriori forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 1 della citata OCDPC 881/2022 e 60.000 unità mediante il contributo di sostentamento di cui all'articolo 2 della medesima OCDPC;
 - secondo i dati del Ministero dell'Interno, la percentuale di profughi ucraini maggiorenni in ingresso in Italia è pari al 75 % mentre il restante 25% è rappresentato da minori;
 - calcolando per eccesso il numero degli ucraini maggiorenni possibili beneficiari di protezione temporanea su un totale di 60.000 unità potenziali destinatarie del contributo di sostentamento, si può ritenere presumibilmente che accederanno al citato contributo un numero di persone pari a 45.000 unità;
 - il contributo di sostentamento, pari ad euro 300 mensili pro capite, può essere erogato un tantum per la durata massima di tre mesi;
 - il numero delle erogazioni del contributo è pari ad un massimo di 135.000;
 - le Parti intendono procedere alla stipula della presente convenzione (d'ora innanzi, la "**Convenzione**") allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti, anche economici, definendo le procedure e le modalità di svolgimento dei servizi oggetto della Convenzione.

Tutto ciò visto e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

I visti e i considerata costituiscono, unitamente agli allegati di seguito elencati, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

- Allegato 1 “Documento tecnico”.
- Allegato 2 “Tracciato Record Bonifici Domiciliati”
- Allegato 3 “Tracciato Record Rendicontazione Bonifici Domiciliati”

ARTICOLO 2

OGGETTO

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Dipartimento affida a Poste il servizio per l'erogazione in contanti del contributo di sostentamento tramite bonifico domiciliato (di seguito, il “**Servizio**”) in favore delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, richiedenti la protezione temporanea e che abbiano trovato autonoma sistemazione. L'analitica e dettagliata descrizione delle attività è contenuta nell'Allegato 1 “Documento tecnico”.

Le attività di cui all'Allegato 1 potranno essere modificate, d'intesa fra le Parti, per specifiche esigenze derivanti dalla natura dell'emergenza.

ARTICOLO 3

DURATA

La Convenzione sarà valida ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione e sino alla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 ed è subordinata alla registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Le Parti, comunque, fin d'ora concordano che, qualora parti delle attività non siano completamente esaurite alla data di scadenza della Convenzione, le stesse potranno proseguire fino al loro esaurimento.

Eventuali proroghe o rinnovi costituiranno oggetto di negoziazione fra le Parti.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

Nell'esecuzione delle attività, Poste si avvarrà della propria rete unitaria e capillare/infrastruttura anche tecnologica, che è articolata anche in virtù di prestazioni rese in favore della stessa in forza di contratti continuativi di servizio e/o fornitura sottoscritti, pure con unità produttive interne al Gruppo Poste italiane. Ferma restando la responsabilità di Poste, questa, nell'esecuzione delle attività descritte nella Convenzione, potrà avvalersi anche di società facenti parte del Gruppo Poste Italiane. Il Dipartimento provvederà a trasferire a Poste, in una o più tranche, le risorse necessarie all'emissione dei bonifici domiciliati. Allo scadere dello stato di emergenza, le eventuali risorse residue riferibili a disposizioni non erogate verranno riversate sul conto di tesoreria unica n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la successiva riassegnazione al competente capitolo del bilancio del Dipartimento della Protezione Civile.

ARTICOLO 5

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, le Parti - Dipartimento di Protezione Civile e Poste Italiane S.p.A. - ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, opereranno in qualità di "Titolari autonomi", nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation (di seguito "GDPR") e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, normativa applicabile in materia di protezione dati personali.

Le persone autorizzate al trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata della presente Convenzione le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto/accordo, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati dall'uso improprio.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Posteitaliane

I dati raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi, Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Le stesse Parti si vincolano inoltre ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

ARTICOLO 6 RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere riservate, anche oltre la scadenza della presente Convenzione per un periodo di 5 (cinque) anni, le notizie, le informazioni, la documentazione e i dati comunicati o di cui venissero comunque a conoscenza in virtù della Convenzione stessa e relativi alle rispettive organizzazioni, strutture, alle attività tecniche e commerciali di cui venissero a conoscenza, in qualsiasi forma, a seguito della presente Convenzione (le "Informazioni Riservate").

Al fine di ottemperare correttamente alla previsione di cui al presente articolo, le Parti si impegnano a comunicare tutte le Informazioni Riservate esclusivamente ai soggetti autorizzati e nella misura strettamente necessaria all'esecuzione della presente Convenzione, rendendoli edotti del carattere riservato delle informazioni medesime che siano previamente vincolati da apposito ed idoneo obbligo di riservatezza.

Ciascuna delle Parti, per quanto di competenza, si impegna a rispettare quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 881 del 29 marzo 2022, in particolare dall'art.3 i cui commi 2 e 3 precisano che il trattamento dei dati personali comuni dei soggetti provenienti dall'Ucraina richiedenti il permesso di protezione temporanea è effettuato per le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile connesse con il superamento del contesto emergenziale di cui in premessa e nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità. Al termine della specifica esigenza gestoria, i suddetti dati personali comuni sono cancellati dai soggetti diversi dal titolare originario e tenuti solo in forma aggregata anonimizzata, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per il servizio di cui alla presente Convenzione, il Dipartimento e corrisponderà a Poste, il corrispettivo di € 1,00 per singolo bonifico domiciliato, comprensivo anche del SMS gratuito per ciascun invio per un importo massimo stimato pari ad € 135.000,00.

L'importo di € 1,00 per singolo bonifico è esente Iva ai sensi dell'articolo 10 comma 1 n. 1 del DPR n. 633/1972.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato con addebito diretto sul conto corrente di servizio IBAN n. IT 95 U 07601 03200 001060483581 sulla base dei flussi dispositivi trasmessi.

ARTICOLO 8

VARIAZIONI E ADEGUAMENTI

Le Parti si impegnano a definire, con successivi accordi, le eventuali variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento del Servizio, ivi comprese le modifiche alle specifiche tecniche ed agli standard di colloquio apportate nel corso della vigente Convenzione, che si rendano opportune o necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza delle eventuali nuove procedure tenendo conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure stesse.

In relazione a tali variazioni potranno essere concordati nuovi corrispettivi.

ARTICOLO 9

RESPONSABILITA'

Poste si riterrà e sarà sollevata da qualsivoglia responsabilità nell'erogazione del Servizio e nello svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, purché, nell'espletamento delle proprie attività, abbia agito usando l'ordinaria diligenza di cui al combinato disposto degli articoli 1176 e 1218 del codice civile. Poste è responsabile della corretta esecuzione del servizio, fermo quanto previsto nell'allegato 1.

Altresì, Poste non assume alcuna responsabilità per qualunque eventuale disservizio e/o anomalia che possano verificarsi nell'erogazione del Servizio e nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione dovuti a caso fortuito o dipesi da cause di forza maggiore, ovvero dipendenti da

qualunque altra causa a Poste non direttamente imputabile.

ARTICOLO 10

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le norme applicabili alla Convenzione sono quelle previste dall'ordinamento italiano.

Tutte le questioni relative all'interpretazione ed all'esecuzione della Convenzione e degli allegati che non venissero risolte bonariamente tra le Parti verranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma.

ARTICOLO 11

NULLITA' PARZIALE

Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 del codice civile, qualora una o più clausole della Convenzione dovessero risultare nulle in tutto o in parte, la Convenzione resterà comunque valida per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

ARTICOLO 12

TRATTATIVE

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione – la quale rappresenta la sostanziale volontà delle Parti - è stata in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova pertanto applicazione l'art. 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.

ARTICOLO 13

RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE E COMUNICAZIONI

Poste nomina come proprio rappresentante in relazione alla Convenzione con il compito di supervisione e gestione delle attività e degli obblighi previsti dalla presente Convenzione per tutta la sua durata di validità e fino alla sua estinzione l'ing. Saverio Francesco Riccio. Per il Dipartimento, il referente della convenzione è il responsabile unico del procedimento, dott. Roberto Bruno Mario

Giarola, Direttore dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività giuridica, legislativa e del contenzioso.

Ciascuna Parte garantisce che il proprio Rappresentante sia munito di livelli di preparazione professionale e di esperienza adeguati in riferimento alla peculiarità ed al contenuto dell'attività di cui alla Convenzione.

I Rappresentanti avranno il compito di valutare eventuali aggiornamenti e modifiche che si rendessero necessari e/o opportuni da apportare alla Convenzione, discutere circa le eventuali situazioni di non conformità che dovessero essere riscontrate nonché rappresentare, in prima istanza, all'altra Parte, qualsiasi problematica legata agli aspetti economici, amministrativi e operativi connessi alla Convenzione.

Ciascuna Parte potrà sostituire il proprio Rappresentante previa comunicazione all'altra Parte.

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione, salvo ove non sia altrimenti previsto, dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo lettera raccomandata a.r. o via PEC, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da ciascuna delle Parti all'altra:

Per il Dipartimento:

protezionecivile@pec.gov.it

Per Poste:

venditepa@pec.posteitaliane.it

ARTICOLO 14

CONDOTTE ETICHE

1. Le Parti dichiarano di conformarsi ai principi contenuti nel D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e, nell'attuazione della presente Convenzione, si impegnano reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti a principi di trasparenza e correttezza, non ammettendo né intraprendendo alcuna forma di corruzione, e dichiarano, altresì, di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

Poste dichiara di essersi dotata del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico, nonché della Politica Integrata del Gruppo, disponibili sul sito www.posteitaliane.it.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Posteitaliane

Le Parti convengono che l'inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni del citato D.P.R. configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione e, conseguentemente, legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

ARTICOLO 15

REGISTRAZIONE

La presente Convenzione - della quale formano parte integrante le premesse ed i documenti allegati - è soggetta ad imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.

Le spese di registrazione, ove effettuata, sono a carico di Poste.

Presidenza del Consiglio dei ministri

Poste Italiane Spa

f.to digitalmente

f.to digitalmente dal legale rappresentante